



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/7 DEL 27.11.2009

Oggetto: Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7 commi 47 e 48 come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3. Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione. Direttive di attuazione. UPB S06.03.028 Posizione Finanziaria SC06.0758. € 1.000.000.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rappresenta che con la legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, è stato integrato quanto disposto dall'articolo 7, commi 47 e 48 della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, che ha previsto uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese del settore cooperazione.

Attraverso l'intervento si intende agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore della cooperazione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

L'Assessore richiama pertanto la necessità di adottare nuove direttive di attuazione in sostituzione di quelle adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 71/3 del 16.12.2008, al fine di adeguare le disposizioni attuative alla normativa sopravvenuta.

Lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 è di € 1.000.000 e farà carico sull'UPB S06.03.028, Posizione Finanziaria SC06.0758.

L'Assessore propone che venga proseguita l'attuazione dell'intervento nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis" e precisa che, come previsto dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, le risorse saranno destinate prevalentemente alla concessione di fidejussioni escutibili a prima richiesta, a favore di finanziamenti contratti da cooperative con sede legale in Sardegna e destinati:

- a) alle garanzie per nuovi investimenti;



- b) alla ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio, con postergazione della quota capitale prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla fine del periodo di ammortamento;
- c) ad operazioni di smobilizzo o cessione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione statale, regionale e locale.

L'Assessore rileva che la legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, prevede che la spesa destinata alla concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi presso i consorzi fidi sia ripartita secondo le seguenti misure:

- a) 50% a favore di tutti i consorzi;
- b) 50% a favore dei consorzi fidi che possiedono i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che conseguano tali requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, o che presentino domanda per l'acquisizione degli stessi entro sei mesi.

L'Assessore propone quindi l'approvazione delle direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, concernenti contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di approvare le direttive di attuazione della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, commi 47 e 48, come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3, concernenti contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci